

CIRCOLARE N. 12 DEL 20/12/2001

Argomenti trattati:

- 1) **AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI**
- 2) **NUOVO CONTRATTO**
- 3) **APPRENDISTATI CANCELLATI**
- 4) **ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE**
- 5) **ASSISTENZA FISCALE 730**
- 6) **ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE**
- 7) **CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO: POSSIBILITA' DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI UTENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DI RIFERIMENTO**
- 8) **CONGUAGLIO DIRIGENTI QUALIFICATI CORSO D'ANNO**
- 9) **NO RESTITUZIONE CONGUAGLIO**
- 10) **CEDOLINO A DICEMBRE DEI SOCI**
- 11) **CEDOLINO A DICEMBRE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**
- 12) **REGIME FISCALE PER I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE**
- 13) **ONERI IN DETRAZIONE DAL CONGUAGLIO FISCALE**
- 14) **ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI POLIZZE ASSICURATIVE.**
- 15) **INDENNITA' INAIL**
- 16) **DIPENDENTI CON PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO**
- 17) **ANTICIPO VERSAMENTO TFR DITTE POSTICIPATE**
- 18) **MENSILITA' AGGIUNTIVE SU PC**
- 19) **PROSPETTI IN LIRE O EURO CON LE ELABORAZIONI DI DICEMBRE**
- 20) **GESTIONE BONIFICI**
- 21) **PRESENTAZIONE DM10 PAGHE DI DICEMBRE 2001**
- 22) **PROSPETTO F24 LIRE/EURO**
- 23) **NETTO / LORDO**
- 24) **RICALCOLO QUOTA MALATTIA**
- 25) **CALCOLO AUTOMATICO DELLE SETTIMANE 1 - 2 - R.R. PER MALATTIA**
- 26) **SEGRETERIA**
- 27) **COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.**
- 28) **DITTE NON ELABORATE NEL 2002**
- 29) **TRACCIATO PRESENZE**

CIRCOLARE N. 12 DEL 20/12/2001

1. AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI

Variazioni già effettuate con il mese di novembre, ma successive alla stampa della precedente circolare; gli Utenti interessati sono stati avvisati.

Agenzie immobiliari (E17) non essendoci specifiche istruzioni in merito ai vecchi codici apprendistato, abbiamo codificato l'apprendistato 24A livello 3 e 4 con le percentuali previste dal rinnovo del CCNL. A cura dell'Utente l'eventuale variazione della paga inserendo il "NO" automatismo apprendistato;

Cooperative Metalmeccanica (A02) inseriti dei nuovi codici apprendistato precedentemente non previsti da utilizzare per i dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore:

30B livello 3

48B livello 3

48B livello 4

a cura dell'utente variare il livello in anagrafica dipendente da 3 a 4 allo scadere del 30° mese di apprendistato;

Farmacie (E33) a seguito dello spostamento degli elementi paga abbiamo sistemato il programma per il calcolo dello straordinario;

Lapidei API (B13 sudd. A) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Lapidei e Lapidei discontinui – Industria (A24 e A24 sudd. A) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C27) a rettifica di quanto riportato nella circolare di novembre 2001 Vi informiamo che non è dovuta l'una tantum per il contratto del Veneto ma per il contratto C26 relativo al contratto nazionale;

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C26) a cura dell'Utente l'erogazione dell'una tantum come previsto dal contratto;

Variazioni relative al mese di dicembre.

Agricoltura impiegati (A71) aggiornata la tabella per le suddivisioni provinciali come di seguito riportato:

FO	Forlì	PS	Pesaro
RE	Reggio Emilia	CN	Cuneo
TE	Teramo	PG	Perugia

Agricoltura operai (A72 sudd. C) aggiornata la tabella per le suddivisioni provinciali come di seguito riportato:

FC	Forlì-Cesena	RA	Ravenna
PS	Pesaro	MO	Modena
TE	Teramo	CN	Cuneo
RE	Reggio Emilia	PG	Perugia

Autoservizi in concessione (A56) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza gennaio 2001;

Enti pubblici non economici (E49 sudd. C) aggiornati i minimi di retribuzione e il salario di anzianità;

Formazione professionale (E31) abbiamo azzerato l'indennità non riassorbibile (elemento 4) perché già compresa nel minimo di retribuzione;

Istituzioni socio-assistenziali (E24) aggiornati i minimi di retribuzione;

Lapidei – API (B13 sudd. B) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Lapidei – Industria (A23 sudd. B) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Lapidei discontinui – Industria (A24 sudd. B) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Laterizi – Industria (A29) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza ottobre 2001;

Magazzini generali e depositi (D05) aggiornati i minimi di retribuzione, decorrenza gennaio 2001;

Metalmeccanica cooperative – Industria (A02) a cura dell'Utente l'erogazione dell'una tantum come previsto dal contratto;

Metalmeccanica – Industria (A01) a seguito del ripristino della festività del 2 giugno, l'associazione di categoria, onde evitare contenziosi, consiglia di erogare con la retribuzione di dicembre un permesso retribuito per il raggiungimento alle 8 ore rispetto alla festività pagata (pagamento di 1,33 ore); a cura dell'Utente valutare tale scelta;

Pulizia – Industria (A51) per il seguente contatto abbiamo:

- ricodificato in automatico gli apprendistati secondo la seguente tabella:

da 3I	a	3
da 3O	a	3
da 4I	a	4
da 4O	a	4

- spostato per gli operai gli elementi dal 3° al 6°;
- per gli operai abbiamo rivisto gli scatti di anzianità in conseguenza della nuova normativa contrattuale. A partire dal 1° giugno 2001 gli incrementi vengono corrisposti dal 4° anno di anzianità nel settore; cura dell'Utente inserire la data di maturazione dello scatto in base a tale normativa;

Viaggi e turismo (E09 sudd. B) aggiornati i minimi di retribuzione;

2. NUOVO CONTRATTO

Consorzi di bonifica (A68) inserito il presente nuovo contratto da utilizzare per i dipendenti dei consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario aderenti allo SNEBI.

3. APPRENDISTATI CANCELLATI

Con il mese di dicembre per i contratti di seguito elencati sono stati cancellati gli apprendistati non più utilizzati:

Alimentari cooperative (E71)	18P, liv. 4;
Aziende alberghiere (E07)	18T, liv. 4, sudd. contr. A;
	24T, liv. 4, sudd. contr. A;
	30T, liv. 4, sudd. contr. A;
Centri elaborazione dati (E14)	18A, liv. 4;
Commercio Accordi provinciali (E02)	12A, liv. 6;
	24T, liv. 5;
Ortofrutticoli e agrumari (E63)	18A, liv. 4;
	18A, liv. 5;
Pubblici esercizi (E05)	18T, liv. 4, sudd. contr. A;
	30T, liv. 4, sudd. contr. A;
Studi odontoiatrici (E16)	24P, liv. 4;

4. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

Abbiamo variato la percentuale per l'assoggettamento fiscale per la Cassa Edile di Forlì che passa allo 0,21%.

5. ASSISTENZA FISCALE 730

Come riportato nella circolare di novembre 2001, gli importi a debito o a credito dal modello 730 devono essere conguagliati sulle retribuzioni corrisposte nel 2001. Per tale motivo con le paghe di dicembre si deve applicare l'assistenza fiscale per le sole aziende con versamento attuale. Vi forniamo una lista che riporta i nominativi dei dipendenti (in forza) con importi di assistenza fiscale 730 ancora in essere. Per questi casi è a cura dell'Utente comunicare gli importi residui nel movimento del dipendente facendo attenzione dell'eventuale incapacità ditta e/o dipendente.

6. ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE

Con il conguaglio di fine anno, verranno calcolate in automatico le addizionali comunali (nelle misure e per i comuni che ne abbiano deliberato), e regionali sull'imponibile Irpef **purché risulti un'imposta da pagare.**

Per il computo della Comunale, viene preso a base il comune di residenza fiscale del dipendente (2^a videata dipendente); se non compilato tale campo viene preso il comune di residenza (1^a mappa dipendente).

Per l'anno 2001 vengono considerate le percentuali pubblicate nel supplemento ordinario n. 207 della Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001.

Le modalità operative per l'addizionale Comunale e Regionale sono le seguenti:

Dipendenti che cessano il rapporto di lavoro:

vengono trattenuti gli importi in oggetto sulla busta paga del conguaglio ed esposti sul cedolino negli appositi campi *Addizionale Regionale* e *Addizionale Comunale*.

Dipendenti in forza al 31/12/2001:

vengono esposti gli importi relativi all'addizionale regionale e comunale con i seguenti codici voce:

897 *Importo Add. Regionale dovuta;*

898 *Importo Add. Comunale dovuta;*

nel cedolino di dicembre questi importi non incidono sul netto, ma saranno decurtati ratealmente dalle paghe del mese di gennaio 2002.

I dati relativi all'addizionale Regionale e Comunale saranno evidenziati nell'anagrafica dipendente nei seguenti storici:

225 *Add. Reg. importo dovuto*

226 *Add. Com. importo dovuto*

227 *Add. Reg. imp. Trattenuto*

228 *Add. Com. imp. trattenuto*

229 *Add. Reg. N. rate dovute*

230 *Add. Com. N. rate dovute*

231 *Add. Reg. N. rate effet.*

232 *Add. Com. N. rate effet.*

Nel caso di cessazioni che interverranno nel 2002 l'importo residuo verrà trattenuto in unica soluzione. Gli importi trattenuti relativi all'Addizionale Comunale verranno esposti nell'F24 nella sezione "Regioni ed enti locali" con il codice tributo 3816 e "periodo di riferimento" 2001.

Addizionale Regionale e Comunale relativa al 2000

Nella busta con il C.D. del mese di dicembre '01, è stata inserito un tabulato con una lista dei dipendenti con gli importi di addizionale regionale e comunale relativi al 2000 ancora sospesi. In automatico il programma ha trattenuto il residuo del 2000 con le paghe di ottobre per le ditte con pagamento posticipato e con le paghe di novembre per le ditte con pagamento attuale. Eventuali importi ancora residui non vengono trattenuti in automatico con le paghe di dicembre: a cura dell'Utente, per queste casistiche, inserire il 99 nel numero di rate dovute per effettuare la trattenuta nel cedolino paga di dicembre.

Importi minimi di Addizionale Comunale e Regionale per l'anno 2001.

Con i versamenti di fine anno, verrà riportato sul modello F24 (con il codice tributo 3815), gli importi di addizionale regionale inferiori alle 2.000 lire relativa ai periodi da gennaio a dicembre 2001. Nel caso in cui l'importo per singola regione rimanga comunque inferiore all'importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un unico versamento, destinandolo alla Regione cui spetta l'importo maggiore, singolarmente considerato (es. Veneto L. 1.200, Lombardia L. 800 e Sicilia L. 1.000; verrà versato l'importo di L. 3.000 alla Regione Veneto).

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, non essendoci istruzioni in merito, verranno sommati i singoli importi inferiori al minimo ed effettuato un unico versamento nell'F24 con il codice tributo 3816.

7. CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO: POSSIBILITA' DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI UTENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DI RIFERIMENTO.

Ricordiamo in questo mese di dicembre le possibilità di intervento, da parte degli Utenti, nella determinazione del reddito imponibile relativo all'anno 2001 sul quale operare il conguaglio fiscale.

Ai fini dell'effettuazione del conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta dovrà considerare solo gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio 2002, in quanto gli stessi si considerano redditi dell'anno precedente (art. 48, comma 1, del Tuir). Si ricorda che per i redditi relativi al 2001 corrisposti entro il 12 gennaio 2002 il sostituto d'imposta verserà le ritenute Irpef entro il 18 febbraio 2002. E' prevista nella nostra procedura la possibilità di escludere in maniera totale o parziale le retribuzioni relative al mese di dicembre.

Ribaltando quindi il concetto della legge sopracitata, per la nostra procedura lo standard, dove per standard intendiamo in maniera automatica, senza nessuna comunicazione, è la competenza gennaio-dicembre, con le possibilità di alterazione che andremo ad illustrare di seguito.

Alterazione del conguaglio fiscale.

L'alterazione si esegue attraverso la compilazione di un campo chiamato *Conguaglio fiscale*, inserito dalla quarta videata dell'anagrafica ditta. L'alterazione quindi riguarda tutti i dipendenti della ditta. Può essere compilato con le seguenti sigle:

NO: blocca l'effettuazione del conguaglio fiscale nel mese di dicembre;

XI: esecuzione del conguaglio fiscale considerando l'imponibile sino al mese di novembre;

GN: esecuzione del conguaglio fiscale considerando l'imponibile sino al mese di novembre + la gratifica natalizia.

Vediamo ora nel dettaglio i tre casi.

NO: non effettua il conguaglio fiscale nel mese di dicembre. Può essere utile per gestire situazioni particolari o nel caso di esecuzione successiva del conguaglio (entro febbraio): in quest'ultimo caso comunque le operazioni di conguaglio successivo dovranno essere svolte manualmente dall'Utente.

XI: conguaglio considerando l'imponibile sino al mese di novembre, ovvero quanto già memorizzato nella casella 41 dello storico del dipendente. Le detrazioni fiscali verranno comunque attribuite per le 12 mensilità e le trattenute sociali del mese di dicembre andranno comunque a diminuire l'imponibile 2001.

L'imponibile di dicembre verrà tassato come un normale mese e verrà riportato con la relativa imposta nell'archivio 2002 e quindi doppia riga di versamento con periodo 12/2001 (molto probabilmente sarà a credito) per il conguaglio e periodo 01/2002 per il mese di dicembre (periodo 2002 sull'F24 di gennaio).

Nel caso di dipendenti cessati si seguirà lo stesso procedimento con la conseguente emissione di due modelli Cud (2001 sino a novembre, 2002 con dicembre e TFR). Per una più facile comprensione delle operazioni appena illustrate in maniera sintetica, sarebbe necessaria la stampa di due cedolini: non essendo questo possibile, l'IRPEF relativa al conguaglio verrà riportata nella casellina chiamata *conguaglio Irpef*, mentre la parte di dicembre verrà evidenziata nelle normali righe mensili, con l'eccezione del totale detrazioni. Tali detrazioni infatti fanno parte del conguaglio e sono riportate nelle caselline delle singole causali. Anche nei prospetti di riepilogo e contabilità, compreso il riepilogo nel cedolino bollato, tali operazioni risulteranno sicuramente non immediatamente leggibili, riportando la somma algebrica dell'operazione di conguaglio e di quella del mese di dicembre. Riassumendo, con questa scelta, gli storici 2002 anziché partire vuoti, avranno già caricati imponibile e imposta relativa al mese di dicembre, sia per le ditte (mappa versamenti) che per i dipendenti (caselle 41 e 44).

GN: conguaglio considerando l'imponibile sino al mese di novembre più la gratifica natalizia.

Possiamo dire che vale tutto quanto abbiamo già visto per il punto precedente, con l'unica differenza che nell'imponibile 2001 verrà inserita anche la tredicesima mensilità che risulta nel cedolino di dicembre.

Considerazioni finali.

Nel ricordare, quasi per dovere, questa possibilità prevista all'interno della ns. procedura, siamo convinti che nel limite del possibile gli Utenti, come d'altronde hanno in generale sempre fatto, faranno il possibile per far rientrare le retribuzioni di dicembre nell'anno 2001. E' certo, che in caso contrario, le operazioni sopra riportate comportano una serie di altre considerazioni e conseguenze (ragguaglio

annuale tra INPS (ex O1M), FISCALE (Cud/770), CONTABILITA', reddito per ANF, ecc.), che meritano un approfondito esame da parte dell'Utente.

8. CONGUAGLIO DIRIGENTI QUALIFICATI CORSO D'ANNO

Per i dirigenti Industria ed API, qualificati in corso d'anno, per un corretto conguaglio del Previdai e Previdapi, è necessario azzerare l'imponibile TFR nello storico dirigente per i mesi precedenti alla qualifica (storico da 083 a 094).

Es. dirigente qualificato il 1° aprile 2001, è necessario azzerare gli storici 083, 084 e 085.

Vi forniamo una lista dei dirigenti interessati; a cura dell'Utente effettuare tale variazione (nella lista sono riportati anche i dirigenti qualificati il 1° gennaio 2001, per questi casi non sono da alterare gli storici).

9. NO RESTITUZIONE CONGUAGLIO

Con la risoluzione 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il principio dell'applicazione, durante l'anno, di un'aliquota più elevata effettuando, comunque, il conguaglio a fine anno o al momento della cessazione.

Nel caso in cui il dipendente abbia fatto esplicita richiesta e si evidenzi un credito Irpef al momento del conguaglio, lo stesso può non essere restituito.

Per effettuare tale scelta è necessario compilare con la lettera N il nuovo campo presente in Opzioni – Altri-dati – No_restituzione conguaglio, in caso di conguaglio Irpef a credito la stessa non viene restituita ma viene azzerata.

A cura dell'Utente inserire, eventualmente, nelle annotazioni del cedolino paga tale richiesta.

10. CEDOLINO A DICEMBRE DEI SOCI

Riportiamo, come pro memoria, le operazioni da eseguirsi a dicembre per gli Utenti che elaborano un solo cedolino, appunto a dicembre, per i soci:

1. indicare nella posizione la lettera T e cancellare la data di cessazione;
2. indicare nell'elemento A o B della composizione paga la retribuzione imponibile per l'anno 2001;
3. per i soci e titolari artigiani indicare nelle caselline dello storico 162/164/166/168/170/172/174/176/178, a seconda della posizione Inail codificata, l'importo del premio da pagare in funzione della classe di appartenenza.
4. Ricordiamo inoltre che, per i soci non artigiani, per un corretto riporto dei dati nella procedura di autoliquidazione o comunque nel prospetto che stampiamo per la compilazione del modello 10SM, nella casella dello storico corrispondente alla posizione INAIL codificata, e cioè 161/163/165/167/169/171/173/175/177, si devono scrivere le ore lavorate dal socio.

E' importante eseguire queste operazioni prima dell'inserimento dei movimenti, in modo che anche per il socio avvenga la compilazione del movimento, pur essendo a zero. Qualora venissero eseguite, successivamente all'inserimento dei movimenti, è importante richiamare di nuovo l'inserimento movimenti per compilare appunto i movimenti del socio, altrimenti la ditta non viene estratta per l'elaborazione, in quanto non completa.

11. CEDOLINO A DICEMBRE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Per quanto riguarda i conguagli di fine anno, novità di quest'anno, sono i conguagli ai collaboratori coordinati e continuativi, relativi all'Inail, all'Inps, all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali.

Per effettuare il conguaglio fiscale è necessario elaborare il cedolino di dicembre 2001 anche ai collaboratori per i quali non è previsto il compenso a dicembre.

Vediamo di seguito cosa viene fatto in automatico dalla procedura e le variazioni manuali a carico dell'Utente:

I. n. a. i. l.

Il calcolo dell'Inail, nel mese di dicembre, viene eseguito come per gli altri mesi ricordandosi di indicare il periodo in anagrafica del collaboratore per applicare i minimali e massimali.

Non è possibile eseguire il conguaglio annuo in automatico a causa delle molteplici casistiche; a cura dell'Utente effettuare manualmente eventuali conguagli. Per tale motivo abbiamo inserito due nuovi codici voce per effettuare il conguaglio nel cedolino del collaboratore:

- 024 trattenuta inail a conguaglio;
- 025 restituzione inail a conguaglio.

La prima voce è da utilizzare nel caso in cui si deve trattenere l'Inail al collaboratore, la seconda voce, invece, è da utilizzare nel caso in cui durante l'anno sia stato trattenuto l'Inail in più rispetto al dovuto e quindi è necessario restituirlo al collaboratore.

Per quanto riguarda gli imponibili Inail, per il riporto dei dati nella procedura Inail, è necessario variare manualmente in anagrafica del collaboratore lo storico da 161 a 178 inserendo l'imponibile corretto (Attenzione: tenere presente che nello storico deve essere ancora sommato l'imponibile Inail di dicembre) ed eventualmente (per consultazione) variare i dati nel campo 9_Storico - bottone Storico_co.co.co..

Riportiamo di seguito gli importi dei minimali e dei massimali di retribuzione annua per il calcolo del premio Inail:

- fino al 30 giugno 2001:	minimale	21.724.000	massimale	40.348.000;
- dal 1° luglio 2001:	minimale	22.289.000	massimale	41.394.000.

I. n. p. s.

Per quanto riguarda l'Inps vengono applicati i contributi fino al raggiungimento del tetto contributivo, che per il 2001 è pari a Lire 148.014.000.

Il programma, già durante l'anno, assoggettava a contribuzione fino a tale massimale tenendo conto anche di eventuali importi erogati da altri soggetti (se inseriti nello storico 155).

Nel caso in cui nel conguaglio di fine anno, a seguito del riporto dei dati dei compensi da altri soggetti, risulti una contribuzione superiore al dovuto; non è possibile effettuare il rimborso in automatico ma è necessario, a cura dell'Utente, compilare una domanda di rimborso all'Inps.

Per i collaboratori con periodo di versamento posticipato, con le paghe del mese di dicembre viene anticipato il versamento dell'Inps, per tale motivo nell'F24 verrà riportato l'Inps relativo alle paghe di novembre ed in una riga a parte l'Inps relativo alle paghe di dicembre.

I. r. p. e. f.

Per effettuare il conguaglio annuo ai collaboratori coordinati e continuativi è necessario, con le paghe di dicembre, eseguire il cedolino paga sia ai collaboratori con compensi mensili sia ai collaboratori con compensi saltuari o unico compenso annuo. Per i collaboratori per i quali non è previsto un compenso a dicembre, variare la posizione da C a F (o L) e togliere la data di cessazione, eseguire il cedolino paga per effettuare il conguaglio.

Per applicare gli scaglioni Irpef annuali abbiamo compilato in automatico, nel movimento dei collaboratori, i mesi da gennaio a dicembre, a cura dell'Utente l'eventuale variazione manuale del dato.

Detrazioni

Per eseguire il conguaglio delle detrazioni al collaboratore è necessario verificare (ed eventualmente sistemare manualmente) la stringa delle detrazioni spettanti presente nella quarta videata dell'anagrafica del collaboratore. Nel movimento dipendente vengono compilati in automatico i mesi da gennaio a dicembre per il conguaglio annuo.

Addizionale Regionale e Comunale

Con le paghe del mese di dicembre vengono applicate le addizionali regionali e comunali anche ai collaboratori coordinati e continuativi (come effettuato ai dipendenti). Nel caso di collaboratore in posizione "F" le addizionali regionali e comunali vengono calcolate e trattenute (a rate) nell'anno 2002, nel caso di collaboratore in posizione "L" le addizionali vengono calcolate e trattenute nella busta paga di dicembre.

Precedenti rapporti di collaborazione (posizione H)

Vi informiamo che è attiva anche per i collaboratori la procedura per l'inserimento dei precedenti rapporti di collaborazioni (posizioni H), le modalità operative sono riportate nella presente circolare.

Conguaglio fiscale per più rapporti nella stessa azienda

Per quei soggetti che hanno intrattenuto più rapporti di lavoro all'interno della stessa ditta (normalmente di dipendenza e di collaborazione coordinata e continuativa) è stata istituita la possibilità di inserire un codice di aggancio per effettuare il conguaglio fiscale (sia che i rapporti vengano svolti nella stessa ditta, sia che i rapporti vengano svolti nella sede e nella filiale). Per questi casi abbiamo previsto la possibilità di non effettuare nessun conguaglio nella prima busta paga ed il conguaglio complessivo nella seconda busta paga. Per effettuare tale scelta è necessario inserire i seguenti codici nella 7^a videata dell'anagrafica del dipendente, nel bottone **Altri dati**:

- per il soggetto per il quale non si vuole effettuare il conguaglio è necessario compilare con N l'apposito campo *No conguaglio IRPEF*. Nel cedolino, l'esposizione dei dati e i conteggi vengono effettuati come in una mensilità normale e senza applicare le addizionali.
- per il soggetto che si vuole effettuare il conguaglio, tenendo conto degli altri redditi, è necessario compilare, nella videata vista sopra, l'apposita casella *Codici di aggancio per conguaglio* inserendo il **codice completo del dipendente** di cui si vuole sommare i dati (Es. ZZZA0011120001); nella casella *No conguaglio IRPEF* non bisogna indicare niente. Nel dipendente in cui si vuole eseguire il conguaglio è necessario verificare la stringa delle detrazioni nella 4^o videata in quanto il conguaglio verrà effettuato in base a quanto indicato nella presente posizione. Nel cedolino, l'esposizione dei dati relativi alla retribuzione e agli imponibili del mese sarà normale, ma i conteggi relativi ai conguagli fiscali annui (imponibile IRPEF, addizionale regionale/comunale, detrazioni, ritenute,...) saranno il totale delle due posizioni.

Alcune particolarità che riguardano tale gestione:

- Posizioni C (Cessato): se in questa posizione si inserisce il No conguaglio, non è necessario mettere il soggetto in posizione F; è necessario, invece, che il soggetto in cui si vuole eseguire il conguaglio sia in posizione F (o L) (es. la posizione del Collaboratore cessato e la posizione del dipendente in forza nel mese di dicembre).
- Collaboratori: nel caso in cui nel collaboratore sia inserito il codice di NO conguaglio, è necessario verificare le spunte dei mesi nel movimento dipendente inserendo il periodo relativo al compenso (mensile, bimestrale o altro), in quanto in automatico vengono spuntati i dodici mesi e quindi applicati gli scaglioni annui contro un compenso mensile.
- Netto in busta : il conguaglio è esclusivamente fiscale, quindi anche in presenza di saldo positivo in una posizione e negativo nell'altra, il programma tiene distinte le due posizioni, sia nel cedolino (netto a 0 ed il negativo portato nell'arrotondamento attuale), che nella distinta assegni (saldo positivo esposto, saldo negativo non esposto). A cura dell'Utente l'eventuale compensazione.
- Conguagli tra sedi e filiali: l'indicazione dei codici di aggancio è la medesima, bisogna però obbligatoriamente elaborare per prima la ditta dove si ha il ceto senza conguaglio e poi quella con il conguaglio. L'invio può essere fatto contestualmente.
- Visualizzazione a video dei conguagli tra sedi e filiali: per verificare il conguaglio in studio è necessario eseguire il calcolo cedolino dell'intera ditta in cui si è inserito il NO conguaglio e dal menù di scelta della stampa fare doppio clic sulla scelta "Fusione", eseguire successivamente il calcolo cedolino della ditta in cui è previsto il conguaglio, nel cedolino vengono riportati in automatico i dati fiscali del dipendente agganciato. Se non viene eseguita la fusione degli archivi, in Studio non viene agganciato il dipendente per la verifica del conguaglio mentre al Centro verrà effettuato comunque il conguaglio (tale "Fusione" non è obbligatoria).
- Il conguaglio può essere effettuato indipendentemente in uno o nell'altro soggetto (Dipendente o Collaboratore), a discrezione dell'Utente.
- Se si eseguono rifacimento del dipendente con NO conguaglio, è necessario eseguire il rifacimento anche del dipendente con conguaglio.
- Utility di stampa: è prevista la possibilità di eseguire una stampa per la verifica dei dipendenti e dei collaboratori in cui è stato inserito il nuovo codice di aggancio per il conguaglio fiscale. Tale stampa è presente negli **Archivi_a.c.** - **Utility** - **Stampa dipendenti con codice per conguaglio**.

Movimenti paga

Come riportato precedentemente, nel movimento del collaboratore vengono impostati in automatico i 12 mesi per eseguire il conguaglio annuo, a cura dell'Utente l'eventuale variazione (ad es. nel caso di No conguaglio fiscale).

Collaboratori estero

Per questi casi è prevista l'applicazione dell'aliquota fissa del 30%; in corso d'anno l'Utente dovrebbe avere alterato l'aliquota Irpef (in anagrafica dipendente) indicando il 30%. E' necessario al momento del conguaglio (cessazione o dicembre) inserire il NO conguaglio presente in anagrafica dipendente – **7-Opzioni** – **Altri-dati** – **No-conguaglio-Irpef** inserire la lettera *N* altrimenti il programma esegue il conguaglio applicando le aliquote Irpef a scaglioni.

Riporto anagrafiche anno precedente in anno corrente

Vi informiamo che i collaboratori coordinati e continuativi vengono riportati in automatico negli archivi del 2002 anche se cessati (posizione C).

12. REGIME FISCALE PER I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE

Come previsto dal Dlgs 47/2000 e sostituito dal successivo Dlgs 168/2001, i contributi versati ai Fondi Pensione Complementare sono deducibili nelle seguenti misure:

1. non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a 10 milioni;
2. non superiore al doppio della quota del TFR destinata al FPC e comunque non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a 10 milioni.

Per i dirigenti vecchi iscritti (dipendente già occupato al 28/04/93) è prevista una norma transitoria che prevede una deducibilità come segue:

1. come per gli altri iscritti rimane fermo il limite di deducibilità del 12% del reddito complessivo;
2. il limite dei 10 milioni viene sostituito (per 5 anni) dalla somma dei contributi versati ai FPC nel 1999 se superiori a 10 milioni.

In pratica per il limite di deducibilità viene preso l'importo più basso risultante da:

- 12% del reddito
- 10 milioni (o per i dirigenti vecchi iscritti la contribuzione del 1999 se maggiore di 10 milioni)
- al doppio della quota TFR destinata al Fondo.

I fondi pensione, tra cui il Previdai, Previdapi, Fonchim, ecc., prevedono la contribuzione al fondo fino al limite di deducibilità, per tale motivo abbiamo previsto dei nuovi codici voci per recuperare l'importo eccedente a tale limite:

- 822 Rimb. Contr. FPC dipendente;
- 823 Rimb. Contr. FPC ditta;
- 824 Recupero contributo 10% Inpdai.

Da una verifica sulle contribuzioni ai fondi abbiamo constatato che la casistica interessata al superamento di detti limiti sono i dirigenti vecchi iscritti.

A cura dell'Utente verificare tali limiti ed utilizzare le voci per il recupero di quanto trattenuto in più. Abbiamo previsto una stampa di controllo in cui vengono riportati i limiti sopra descritti (tale stampa esce per i soli Dirigenti Industriali ed API; dopo l'elaborazione del cedolino paga è presente nel menù delle Stampe la *Stampa verifica Fondo Pensione Complementare* che riporta i dati comprensivi dell'elaborazione di dicembre. Tale tabulato viene prodotto in automatico anche al Centro durante le elaborazioni delle paga per l'eventuale controllo per l'Utente.

Es.:

Imponibile fiscale:	23.100.000
Ctr. FPC Dipendente:	1.800.000
Ctr. FPC Ditta:	3.600.000
TFR destinato al FPC	1.500.000

Verifica tetti:

- 1° limite: $23.100.000 + 1.800.000 + 3.600.000 = 28.500.000 \times 12\% = 3.420.000$
- 2° limite: 10.000.000
- 3° limite: $1.500.000 \times 2 = 3.000.000$

il limite di deducibilità è di 3.000.000 (importo più basso);

Importo da recuperare:

$1.800.000 + 3.600.000 = 5.400.000 - 3.000.000$ (tetto) = 2.400.000 importo complessivo da recuperare (da ripartire tra dipendente e ditta in base alle percentuali di contribuzione).

Voci per conguagli

822 Rimb. Contr. FPC dipendente:	800.000
823 Rimb. Contr. FPC ditta:	1.600.000
824 recupero contributi 10% Inpdai:	1.600.000

Contributo solidarietà: in caso di importo negativo non viene eseguito il recupero automatico sul modello F24, ma sarà a cura dell'Utente effettuare tale recupero.

Prospetto dirigenti, prospetti contabili e F24

Nel prospetto dei dirigenti l'importo del recupero del Previdai/Previdapi viene portato in riduzione dei contributi mensili ed eventualmente, se a credito, con il segno negativo.

Nei prospetti contabili i recuperi vengono stornati dai versamenti del mese; attenzione: nel caso di saldo negativo verificare quanto riportato sul prospetto contabile.

Nel modello F24 vengono riportati i codici SB ed SC solo se di importo positivo, nel caso di importi negativi (a credito) non viene riportato il dato sul modello, a cura dell'Utente l'eventuale recupero.

13. ONERI IN DETRAZIONE DAL CONGUAGLIO FISCALE

Il Decreto Legge 314/97 ha previsto una serie di oneri per i quali spetta la detrazione del 19% nel conguaglio fiscale. Tali oneri devono essere considerati in maniera obbligatoria se il datore di lavoro ha effettuato per gli stessi delle ritenute o in caso contrario il sostituto d'imposta non è obbligato ma può scegliere.

Sono previsti i seguenti campi storici in anagrafica dipendente:

storico 069: spese sanitarie

storico 203: spese per mezzi necessari alla deambulazione, ecc.

storico 204: interessi passivi per mutui ipotecari per abitaz. principale

storico 205: interessi passivi per mutui ipotecari diversi

storico 206: interessi passivi per mutui ipotecari recupero edilizia

storico 207: interessi passivi per prestiti

storico 208: erogazioni liberali per movimenti politici

storico 209: spese per frequenza corsi scolastici

storico 210: spese funebri

storico 211: altri oneri

Per effettuare l'applicazione è sufficiente inserire tali importi in questi campi, il sistema effettua in automatico l'applicazione della detrazione del 19% che verrà esposta nel cedolino paga con la voce 875 *Oneri detraibili* ed il recupero della stessa con la voce 876 *Rec. Oneri detraibili*.

Attenzione: inserire in questi campi l'imponibile (tenendo conto dei limiti o delle franchigie previste per tali oneri) su cui calcolare la detrazione del 19%.

14. ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI POLIZZE ASSICURATIVE.

Riteniamo utile ricordare che, con il mese di dicembre, è possibile assoggettare le polizze sia ad Irpef che a contributi utilizzando il codice voce 585: *Assoggettamento Polizza assic.* L'importo così comunicato produce automaticamente la detrazione del 19% nel limite dei 2.500.000 (in automatico) considerando eventualmente anche quanto già memorizzato nelle caselle 71 e 51 dello storico ed eseguendo, se necessarie, le operazioni di conguaglio.

15. INDENNITA' INAIL

Si ricorda che tra le somme da considerare nel conguaglio rientrano anche le indennità erogate dall'Inail. In questa casistica rientrano solo le somme erogate direttamente dall'istituto al dipendente infortunato; nessuna variazione è intervenuta se la ditta anticipa al dipendente quanto dovuto dall'istituto (articolo 70 del Tuir). Per la comunicazione di tali importi si possono usare i seguenti codici voce:

348 per la comunicazione dell'imponibile fiscale

349 per la comunicazione dell'imposta già trattenuta dall'Inail

E' possibile inserire tali importi direttamente nell'anagrafica dipendente nei campi storici:

201: Imponibile fiscale Inail

202: Imposta emolumenti Inail.

Sia che si usino le voci paga o si comunichino gli importi direttamente in anagrafica del dipendente, il sistema effettua il conguaglio al momento della cessazione o a fine anno.

16. DIPENDENTI CON PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO

Con le paghe di dicembre 2001 si deve effettuare, per i dipendenti che lo hanno richiesto, il conguaglio fiscale con i precedenti rapporti di lavoro.

Le varie fasi da eseguire sono:

- l'inserimento dei dati, come conseguenza della consegna da parte del dipendente della CUD del precedente rapporto di lavoro: in pratica, anziché conservare tale CUD nel cassetto si parcheggia subito all'interno della procedura;

- la ripresa dei dati parcheggiati per inserirli effettivamente nel conguaglio fiscale. Quest'ultima operazione, secondo l'opinione dei più, dovrebbe essere fatta solo prima delle paghe di dicembre e quindi per i dipendenti che sono in forza a tale data.

Mantenendo la suddivisione dei due momenti diversi, vediamo nel dettaglio le operazioni che si devono eseguire:

1) Parcheggio dei dati: dall'anagrafica dipendente clic su *Storico* e su *Posizione H*, si inseriscono i dati interessati al conguaglio relativi al o ai precedenti rapporti di lavoro, il programma li memorizzerà sempre attraverso la creazione di un'anagrafica con posizione H; questa fase può essere ripetuta tante volte quante sono le CUD precedenti da caricare e quindi potremo avere tante posizioni H per lo stesso dipendente.

2) Inserimento dati nel conguaglio: dall'anagrafica dipendente clic su **7 Opzioni** e su **Altri_dati** dell'anagrafica del dipendente in forza, clic su **Totali**, dopo un'ulteriore richiesta di conferma, i dati memorizzati nelle posizioni H (parcheggio) vengono sommati in maniera automatica negli storici: a carico dell'Utente rimane l'aggiornamento della stringa delle detrazioni per il periodo del/i precedente/i rapporto/i di lavoro.

Una volta eseguita la fase due, nella videata dove eseguita la totalizzazione viene automaticamente messo un contrassegno per riconoscere anche in seguito l'avvenuto inserimento dei dati precedenti nel conguaglio: nel campo chiamato *Flag per totalizzazione* sarà memorizzata la lettera S.

17. ANTICIPO VERSAMENTO TFR DITTE POSTICIPATE

La normativa prevede che gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio 2002 si considerano redditi dell'anno precedente (art. 48, comma 1, del Tuir). Tale norma parla di compensi e non di indennità per tale motivo le indennità di fine rapporto se corrisposte entro il 12 gennaio del 2002 dovrebbero rientrare nei redditi del 2002 e quindi rientrare nella Cud e nel 770 del 2002 e non del 2001. Abbiamo previsto la possibilità di riportare nell'F24 (stampato con le paghe di dicembre 2001) anche l'Irpef del TFR liquidato con le paghe di dicembre e quindi di versare tali somme già con il 18 gennaio 2002 (come se il pagamento fosse avvenuto entro il mese di dicembre 2001). Per effettuare tale scelta, solo per le ditte con pagamento posticipato, è necessario compilare, in anagrafica ditta, l'apposito campo *Versamento TFR posticipato* previsto nella scelta **8 opzioni 2** ed **Altre opzioni** con la lettera S.

18. MENSILITA' AGGIUNTIVE SU PC

Si ricorda che per le ditte posticipate per le quali è stata elaborata la 13^a su PC, nei movimenti di dicembre escono le voci di acconto 402/403/413 e la voce 899 relativa all'Irpef. **Si ricorda che nel caso di variazione dell'importo dell'acconto e del versamento dell'Irpef di variare entrambi i codici, tale variazione è obbligatoria anche per le tredicesime elaborate dal Centro (per queste ultime i codici non sono visibili nel movimento ma sono memorizzati al Centro).**

19. PROSPETTI IN LIRE O EURO CON LE ELABORAZIONI DI DICEMBRE

Riportiamo di seguito i principali prospetti che verranno stampati al Centro, in Lire o in Euro, durante le elaborazioni del mese di dicembre 2001.

Sia per le ditte con versamento attuale che posticipato, con le elaborazioni di dicembre vengono forniti i tabulati con le seguenti valute:

- **Cedolini paga:** vengono stampati in Lire; in Euro per le ditte che hanno compilato tale scelta;
- **Prospetti e riepiloghi contabili:** escono (come per i mesi pregressi) in Lire; in Euro per le ditte che hanno compilato tale scelta. Per le ditte con la stampa dei prospetti in Lire vengono stampati in automatico al Centro anche i prospetti generali in Euro;
- **DM10:** viene prodotto il supporto magnetico in Lire e la stampa su carta per le ditte in Euro, per queste ultime se si desidera il supporto magnetico in Euro è necessario, a cura dell'Utente, togliere la N su supporto magnetico DM10 dalla 2^a videata dell'anagrafica ditta;
- **F24:** vengono riportati i versamenti con valuta in Euro (tale modello è in vigore dal 1° gennaio 2002);
- **Prospetto dirigenti:** vengono stampati in Lire; in Euro per le ditte che hanno compilato tale scelta;
- **Modelli casse edili:** vengono stampati in Lire, a cura dell'Utente il versamento che deve essere effettuato in Euro;
- **Supporti magnetici per la procedura Bonifici:** vengono prodotti al centro i supporti da caricare nella procedura Bonifici con le seguenti valute:

Ditte con periodo versamento attuali con valuta in Lire:

- 13^a : supporto in Lire;
- paghe dicembre: supporto in Lire;

Ditte con periodo versamento attuali con valuta in Euro (X apposito campo in anagrafica Paghe):

- 13^a : supporto in Euro;
- paghe dicembre: supporto in Euro;

Ditte con periodo versamento posticipato con valuta in Lire:

- 13^a : supporto in Lire;
- paghe dicembre: supporto in Euro;

Ditte con periodo versamento posticipato con valuta in Euro (X apposito campo in anagrafica Paghe):

- 13^a : supporto in Euro;
- paghe dicembre: supporto in Euro;

20. GESTIONE BONIFICI

Vi informiamo che è attivo, da questo mese, la procedura per la creazione del supporto magnetico per la banca anche con valuta in Euro. Abbiamo inserito nella prima videata (dove si inserisce la password) un nuovo tasto **GESTIONE BONIFICI**, le modalità operative corrispondono al vecchio programma, Vi forniamo al riguardo una circolare relativa ai Bonifici.

E' necessario, a cura dell'Utente, inserire i codici ABI, CAB, SIA, Conto Corrente, ecc. in anagrafica ditta nella procedura Bonifici (solo la prima volta).

21. PRESENTAZIONE DM10 PAGHE DI DICEMBRE 2001

La presentazione del DM10 del mese di dicembre 2001 viene eseguita come nei mesi precedenti:

- in Lire su supporto magnetico (se richiesto);
- in Euro su modello cartaceo, per le ditte che eseguono l'elaborazione in Euro.

E' attiva la procedura per la presentazione del DM10 in Euro su supporto magnetico, per effettuare tale scelta è necessario togliere la N nel campo supporto magnetico presente nella seconda videata dell'anagrafica ditta.

Con le paghe di gennaio 2002 la presentazione avviene, per tutti, in Euro.

22. PROSPETTO F24 LIRE/EURO

E' presente nella procedura, dopo aver eseguito il calcolo del cedolino, la visualizzazione e la stampa del modello F24 in Euro (nuova versione) o in Lire (vecchia versione).

Al centro il modello F24 esce solo in Euro con il modello in vigore dal 1° gennaio 2002.

23. NETTO / LORDO

Per una più facile lettura e controllo dei dati relativi al netto/lordo abbiamo esposto nel dettaglio l'Irpef lorda, le detrazioni e l'Irpef netta.

24. RICALCOLO QUOTA MALATTIA

Abbiamo previsto nella videata relativa ai dati per il calcolo della malattia - dell'anagrafica dipendente la possibilità di ricalcolare la retribuzione giornaliera nel caso di variazione dei dati. Per effettuare tale ricalcolo è necessario, dopo aver eseguito le variazioni, fare clic nel nuovo bottone , al termine confermare la variazione.

25. CALCOLO AUTOMATICO DELLE SETTIMANE 1 - 2 - R.R. PER MALATTIA

Per le malattie che proseguono dal mese di novembre 2001 e per le quali è stata effettuata la scelta del calcolo automatico delle settimane 1, 2 o R.R è necessario posizionarsi sul campo fine malattia, variare eventualmente la data (se proroga) e posizionarsi sul campo successivo, al momento dello spostamento vengono calcolate le settimane del mese.

26. SEGRETERIA

Con le paghe del mese di gennaio 2002 entra a regime la procedura Paghe in Euro. A seguito di tale variazione non vengono riportati negli archivi di gennaio 2002 i dipendenti assunti o cessati con la segreteria durante il periodo "morto". E' comunque possibile inserire i dipendenti per la stampa delle pratiche di assunzione o cessazione (collocamento, lettere di assunzione, ecc.); al momento dell'aggiornamento dei programmi e degli archivi di gennaio 2002 è necessario reinserire le anagrafiche o le cessazioni di tali dipendenti.

27. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente rivalutazione	
	da:	a:		
Gennaio	15/01/2001	14/02/2001	0,455688	
Febbraio	15/02/2001	14/03/2001	0,845238	
Marzo	15/03/2001	14/04/2001	1,036376	
Aprile	15/04/2001	14/05/2001	1,425926	
Maggio	15/05/2001	14/06/2001	1,749339	
Giugno	15/06/2001	14/07/2001	2,006614	
Luglio	15/07/2001	14/08/2001	2,131614	
Agosto	15/08/2001	14/09/2001	2,256614	
Settembre	15/09/2001	14/10/2001	2,447751	
Ottobre	15/10/2001	14/11/2001	2,771164	
Novembre	15/11/2001	14/12/2001	3,028439	
Dicembre	15/12/2001	14/01/2002	3,285700	Provvisorio

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.

28. DITTE NON ELABORATE NEL 2002

Nel caso di ditte non elaborate nel 2002 e con versamento posticipato è necessario comunicare al Centro (tramite fax) le ditte interessate per la stampa dell'F24 relativo alle paghe di dicembre 2001 da versare entro il 18 febbraio 2002.

29. TRACCIATO PRESENZE

Con le paghe del mese di gennaio 2002 sarà variato il tracciato per l'import dei dati dalla procedura presenze. E' disponibile presso il Centro il nuovo tracciato da consegnare alle ditte interessate. Ricordiamo che per chi utilizza il programma delle presenze del Centro Paghe Software tale aggiornamento è automatico.

RIUNIONE MESE DI DICEMBRE

Comunichiamo sin d'ora la data della prossima riunione che si terrà Lunedì 21 gennaio 2002 alle ore 15 presso la sala riunioni di PROSERVIZI s.r.l. in Via Leonardo da Vinci 14 – Vicenza (di fianco all'Aries Hotel). Con l'occasione si raccomanda la puntualità.

Torri di Quartesolo, 20 dicembre 2001

m:\circ\c1201.doc

